

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1377)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BORSARI, BORRACCINO, DE FALCO, FABBRINI,
MARANGONI, PINNA e POERIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 NOVEMBRE 1973

Integrazione della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, in materia di
trattamento tributario delle indennità spettanti ai consiglieri
delle Regioni a statuto ordinario

ONOREVOLI SENATORI. — L'istituzione delle Regioni a statuto ordinario e l'approvazione da parte di queste delle leggi concernenti l'indennità spettante ai consiglieri regionali rende necessaria la presentazione di questo disegno di legge, con il quale si intende adeguare l'efficacia dell'articolo 6 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261.

L'articolo 6 della legge precitata, infatti, estende il trattamento tributario previsto per i parlamentari ai consiglieri delle Regioni a statuto speciale, non facendo alcun cenno, naturalmente, alle Regioni a statuto ordinario che al tempo non erano ancora state costituite.

Non sembra ai presentatori del presente disegno di legge che possano esservi dubbi sulla legittimità ed equità dell'estensione di questa disposizione di legge ai consiglieri

delle Regioni a statuto ordinario. E ciò principalmente per i seguenti motivi:

1) la legge n. 1261 del 1965 non poteva fare espreso richiamo alle Regioni a statuto ordinario, a quell'epoca non ancora costituite; pertanto si è limitata, all'articolo 6, ad estendere il trattamento tributario dei parlamentari ai consiglieri delle Regioni a statuto speciale, intendendo con ciò, però, operare a tale fine un'equiparazione tra mandato parlamentare e mandato regionale in genere;

2) d'altra parte il mandato parlamentare non è certamente da considerare particolare rispetto a quello regionale. Entrambi rispondono all'esigenza di una rappresentatività elettiva e democratica, con poteri legislativi, e ciò d'altra parte riconosce la stes-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sa legge n. 1261, la quale, ripetesi, estende il trattamento tributario anche ai consiglieri delle Regioni a statuto speciale;

3) la volontà del legislatore di non differenziare, per quanto riguarda il trattamento tributario, i consiglieri delle Regioni a statuto ordinario dai consiglieri delle Regioni a statuto speciale appare anche dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, che all'articolo 9, n. 1, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in vigore dal 1° gennaio 1974, equipara esplicitamente i consiglieri delle Regioni a statuto ordinario ai consiglieri delle Regioni a statuto speciale, essendo gli uni

e gli altri compresi nella definizione di cariche elettive di cui al titolo V della Costituzione.

Il presente disegno di legge si compone di un unico articolo, il quale appare sostanzialmente come un'interpretazione autentica della volontà del legislatore espressa nell'articolo 6 della legge n. 1261 del 1965; interpretazione pienamente legittima ed equa, che tende ad evitare una ingiustificata disparità di trattamento tra consiglieri delle Regioni a statuto speciale e consiglieri delle Regioni a statuto ordinario.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Per il periodo precedente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, alle indennità ed agli assegni spettanti ai consiglieri delle Regioni a statuto ordinario si applica, per quanto possibile, il trattamento tributario previsto per i membri del Parlamento e per i consiglieri delle Regioni a statuto speciale di cui agli articoli 5 e 6 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261.